



Sentenza n. 117 del 2024

Presidente: Augusto Antonio Barbera - Giudice relatore e redattore: Stefano Petitti
decisione del 21 maggio 2024, deposito del 2 luglio 2024
comunicato stampa del 2 luglio 2024

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

atto di promovimento: ricorso per conflitto di attribuzione n. 3 del 2023

parole chiave:

IMMUNITÀ PARLAMENTARI – INVIOLABILITÀ – INTERCETTAZIONI
TELEFONICHE

oggetto del giudizio:

- [Deliberazione del Senato della Repubblica del 9 marzo 2022 \(doc. IV, n. 10\)](#)

parametro del conflitto:

- art. 68, comma 3, della [Costituzione](#)

dispositivo:

annullamento

Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Roma ha promosso **ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato** in relazione alla deliberazione del 9 marzo 2022, con cui il **Senato della Repubblica ha negato l'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni telefoniche nei confronti del sen. Armando Siri**.

Le intercettazioni sono state svolte nell'ambito di un'indagine avviata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo a seguito delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, concernenti alcune attività di un imprenditore, che sarebbero state interessate da risorse di sospetta provenienza mafiosa. Nell'ambito dell'attività di indagine, a partire dal maggio 2018, sarebbero emersi dei contatti tra predetto imprenditore e il Sen. Siri, il quale, a partire dal 13 giugno 2018, ha assunto le funzioni di Sottosegretario di Stato del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La captazione del 10 settembre 2018 tra l'imprenditore, suo figlio e un altro imputato farebbe emergere l'intenzione di "ricompensare" con una somma cospicua il Sen. Siri per l'attività asseritamente svolta da quest'ultimo per il sostegno a un emendamento che avrebbe favorito gli interessi imprenditoriali degli imputati. A seguito di quest'ultima captazione il Sen. Siri veniva iscritto nel registro degli indagati per il reato di corruzione in concorso con l'imprenditore. Gli atti sono stati inviati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, la quale ha provveduto, a seguito della conclusione delle indagini preliminari in data 30 settembre, a chiedere il rinvio a giudizio, tra gli altri, del Sen. Siri. Nell'udienza preliminare, il Pubblico Ministero ha chiesto di

utilizzare tutte le intercettazioni acquisite dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo. Nondimeno, il GUP ha accolto la richiesta limitatamente alle conversazioni che sono state carpite in un momento antecedente all'iscrizione del Sen. Siri nel registro degli indagati, ritenendo che per quelle successive sarebbe stata necessaria l'autorizzazione preventiva da parte del Senato della Repubblica. Il GUP ha provveduto conseguentemente a richiedere a Palazzo Madama, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003 l'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni captate nel periodo tra il 15 maggio e il 6 agosto 2018.

Il Senato, come già detto, ha negato l'autorizzazione. **Il ricorrente ritiene che la relativa delibera abbia determinato una «menomazione delle proprie attribuzioni**, derivante dalla pretesa del Senato della Repubblica di estendere il vaglio cui esso è chiamato in sede di autorizzazione *ex post* all'utilizzo di intercettazioni riguardanti i membri del Parlamento, prevista e disciplinata dall'art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003, al di là della verifica in ordine all'assenza di un intento persecutorio o strumentale da parte del Giudice richiedente, chiamato a motivare in termini non implausibili la necessità probatoria del materiale captativo di cui è richiesta l'utilizzazione».

In punto di ammissibilità, la Corte, nel giudicare le eccezioni sollevate dalla difesa di Palazzo Madama, specifica che la scelta operata dall'art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003 del GIP come autorità deputata a richiedere l'autorizzazione dallo stesso articolo prevista non può «essere intesa come attributiva di una competenza inderogabile, come tale preclusiva della possibilità che quella medesima richiesta venga effettuata da altre autorità giurisdizionali comunque chiamate a utilizzare in giudizio le intercettazioni riguardanti un parlamentare». Difatti, ai fini dell'individuazione dell'autorità giurisdizionale tenuta a richiedere l'autorizzazione, a rilevare non è «l'astratta attribuzione di competenza al GIP, ma il concreto esercizio del potere di utilizzare il materiale probatorio costituito dalle intercettazioni, rispetto al quale il complesso degli adempimenti disciplinati dall'art. 6 della legge n. 140 del 2003 si pone a garanzia delle medesime prerogative del parlamentare intercettato, così da imporre un'interpretazione non strettamente letterale del richiamato art. 6, comma 2».

La difesa della parte resistente aveva altresì prospettato **l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge n. 140 del 2003, nella parte in cui consente l'utilizzabilità delle comunicazioni del parlamentare carpite in modo fortuito**, stante la lettera dell'art. 68, comma 3, Cost., che dovrebbe essere letto nel senso per cui «le intercettazioni del parlamentare poss[o]no compiersi ed essere utilizzate laddove “preventivamente” autorizzate [...] per evitare di turbare la funzionalità delle sue attività e conseguentemente quella dell'organo cui appartiene». **La Corte costituzionale giudica non fondata l'eccezione, «in ragione della manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003, che essa sottende».**

La Consulta, infatti, non condivide l'interpretazione data dalla difesa del Senato, secondo cui l'art. 68, terzo comma, Cost., ammetterebbe una sola tipologia di intercettazioni utilizzabili in giudizio nei confronti dei parlamentari, ossia quelle che siano state oggetto di autorizzazione preventiva, determinando l'inutilizzabilità di tutte quelle intercettazioni captate sulle utenze di soggetti non parlamentari. La Corte, ripercorrendo la sua precedente giurisprudenza, ribadisce che **l'istituto posto dall'art. 68, comma 3, Cost. non tutela un diritto individuale, ma protegge primariamente l'autonomia e l'indipendenza**

decisionale delle Camere da altri poteri. Orbene, la Corte sottolinea che sia nel caso delle intercettazioni dirette, come di quelle indirette, l'autorizzazione preventiva è unicamente posta alla salvaguardia delle funzioni parlamentari, non avendo rilievo «la finalità di salvaguardia della riservatezza delle comunicazioni del parlamentare», tenuto conto che tale ultimo diritto trova già tutela a livello costituzionale nell'art. 15 Cost. Inoltre, relativamente alle **intercettazioni che coinvolgano occasionalmente un parlamentare** in quanto effettuate sull'utenza di soggetti terzi, la **presenza di un atteggiamento persecutorio** o un uso distorto del potere giurisdizionale – ad avviso dei giudici costituzionali – **«resta esclusa, di regola, proprio dalla accidentalità dell'ingresso del parlamentare nell'area di ascolto»**. La Corte, pertanto, afferma che deve escludersi che dal precetto di cui all'art. 68, terzo comma, Cost. si possa ricavare «la possibilità – e, tanto meno, la necessità – che le intercettazioni diverse da quelle sottoposte al regime di autorizzazione preventiva di cui all'art. 4 della legge n. 140 del 2003, per il solo fatto di coinvolgere un parlamentare, siano da ritenersi illegittimamente acquisite».

Nel caso sottoposto al suo giudizio, la Corte ritiene **fondati i rilievi del ricorrente**.

Il giudice dei conflitti ritiene, infatti, per un verso, che **in relazione all'intercettazione del 15 maggio la valutazione sulla necessità probatoria compiuta dal GUP fosse non implausibile e che, dunque, su di ciò non potesse pronunciarsi il Senato**; per un altro, che tutte le intercettazioni successive siano da considerarsi aventi natura occasionale: di qui, pertanto, la menomazione delle attribuzioni del GUP, in relazione al non corretto esercizio da parte del Senato della Repubblica del potere a questi assegnati *ex art.* 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003. Cionondimeno, la Corte ritiene che, «una volta escluso che le intercettazioni captate successivamente al 15 maggio 2018 per le quali è stata invocata l'autorizzazione *ex post* fossero inutilizzabili perché effettuate in violazione dell'art. 4 della legge n. 140 del 2003», **la richiesta avanzata dal GUP del Tribunale di Roma necessita di una nuova valutazione da parte del Senato della Repubblica, relativamente alla «sussistenza dei presupposti ai quali l'utilizzazione delle intercettazioni effettuate in un diverso procedimento è condizionata, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della medesima legge»**.

La Corte, pertanto, annulla per l'effetto la deliberazione adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 9 marzo 2022.

Alessandro De Nicola